

# **REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI AGENTE DI CALCIATORI**

## **TITOLO VI**

### **Divieti e conflitto di interessi.**

#### **Art.14**

1.I calciatori, dal compimento dell'età minima richiesta per la sottoscrizione di un contratto da professionista possono conferire incarico e fruire dell'assistenza di un agente, in funzione della stipula del primo contratto da professionista.

Se il calciatore è minorenne, l'incarico deve essere sottoscritto dal medesimo calciatore e dal genitore esercente la potestà genitoriale.

Nel caso in cui la stipula del contratto non intervenga nel termine di centoventi giorni dalla data di deposito o di invio con lettera raccomandata a.r. dell'incarico, presso la segreteria della Commissione, lo stesso decade. In tale ipotesi, all'agente non spetta alcun compenso.

2.A partire dal compimento del 15° anno di età, il genitore del calciatore minore esercente la potestà genitoriale, può chiedere la consulenza di un agente mediante conferimento di specifico incarico, redatto esclusivamente, a pena di nullità, sui moduli annualmente predisposti dalla Commissione d'intesa con il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., con firma autenticata da notaio. L'incarico deve essere gratuito e lo stesso deve essere depositato, o inviato mediante lettera raccomandata a.r. presso la segreteria della Commissione, entro venti giorni dalla sua sottoscrizione. Il Presidente del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., ai fini dell'efficacia, può apporre il visto sul documento trasmessogli dalla segreteria della Commissione. Decorso trenta giorni dalla trasmissione dell'incarico, da parte della segreteria della Commissione, lo stesso si intende approvato, ove non intervenga un provvedimento di diniego.

L'agente deve inviare una relazione scritta ogni semestre alla segreteria della Commissione, perché la stessa possa essere trasmessa al Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C.. Il Presidente del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., può in qualunque momento dichiarare inefficace l'incarico, con provvedimento motivato non soggetto a reclamo.

Il mancato invio della relazione costituisce infrazione disciplinare e comporta l'automatica decadenza dell'incarico.

#### **Art.15**

1.Qualora sussistano ragioni di conflitto di interessi nella conclusione di un contratto, l'agente è tenuto ad informarne immediatamente il calciatore, che sottoscrive un'apposita dichiarazione nel contratto. Si presume sussistere il conflitto di interessi nei casi in cui nella società contraente il coniuge, un parente o affine entro il secondo grado del medesimo agente, ricoprano cariche sociali o incarichi dirigenziali e tecnici.

2.Nel caso in cui l'informazione non sia stata resa al calciatore prima della conclusione del contratto con la società, questi può risolvere il rapporto con l'agente senza dovere alcun indennizzo.